

Allegato "B" al N. 35376/15178 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 14 e segg. del Codice Civile è costituita una Associazione di Volontariato denominata

"LULE O.N.L.U.S

(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)"

oppure in forma più breve:

"LULE O.N.L.U.S."

L'Associazione adotta come riferimento la Legge quadro sul volontariato n. 266/91 e la Legge Regione Lombardia n. 01/08, Capo II.

L'associazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10, comma 8, DLgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Abbiategrasso (MI), Via Novara n. 35.

Il trasferimento della sede, così come l'istituzione di sedi secondarie, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e la sua durata è illimitata.

SCOPI E FINALITÀ

Art 4) L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile, culturale e sociale e svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale. In particolare si prefigge lo scopo di operare a livello sia locale che nazionale per la promozione delle persone in condizione di disagio, in situazioni di fragilità e a rischio di esclusione sociale, nel rispetto della diversità, dell'unicità e della centralità di ogni individuo.

Le iniziative svolte dall'associazione hanno come riferimento la Promozione dei diritti umani attraverso interventi di tutela, educativi, assistenziali e ricreativi.

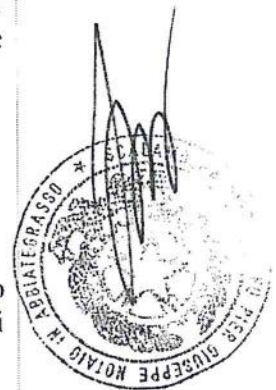
Tali iniziative si esplicano attraverso l'organizzazione e la gestione di servizi mirati a soddisfare i bisogni della collettività in generale, ed in particolare sono rivolte a:

- persone con disabilità psichica e/o fisica;
- donne e uomini vittime di violenza e/o sfruttamento lavorativo e/o sessuale;
- minori e famiglie;
- profughi, richiedenti asilo politico;
- anziani.

L'associazione, al fine di svolgere le proprie attività, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'azione dell'Associazione e si esplica attraverso:

- progettazione e realizzazione di interventi nell'ambito della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento;
- informazione e sensibilizzazione territoriale al fine di promuovere l'accoglienza di donne maltrattate e di persone in stato di bisogno;
- interventi di "bassa soglia" (unità di contatto in strada ed "indoor", drop-in), che si realizza attraverso l'ascolto, l'orientamento, l'informazione, la prevenzione sanitaria, l'accompagnamento e il sostegno, l'offerta di opportunità e di percorsi di fuoriuscita dalla marginalità e/o dallo sfruttamento, nonché, attività consimili;



- accoglienza e accompagnamento verso l'autonomia psicologica, sociale, lavorativa e abitativa;
- inserimento socio-lavorativo;
- collaborazione e supporto a realtà positive e significative operanti nei paesi di provenienza dei migranti;
- creazione di reti di solidarietà sociali e di sinergie con le istituzioni;
- progettazione e realizzazione di azioni formative e di consulenza in ambito territoriale e scolastico;
- inserimento sociale di persone di recente immigrazione;
- facilitazione e mediazione linguistica e culturale;
- promozione di azioni rivolte a persone con disabilità e alle loro famiglie;
- gestione di appartamenti protetti per il reinserimento sociale rivolto a persone a rischio di esclusione sociale;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e recupero rivolto a minori;
- informazioni, consulenza, accompagnamento al lavoro domestico rivolto alle assistenti familiari e alle famiglie;
- informazione, orientamento e consulenza al fine di consolidare il percorso di integrazione degli immigrati.
- finanziamento e sviluppo delle attività di cooperative sociali;
- attivazione e sviluppo di azioni e attività di promozione delle pari opportunità rivolte alle donne;
- realizzazione di iniziative di divulgazione e/o campagne informative, finalizzate allo sviluppo delle pari opportunità di genere;
- realizzazione di iniziative volte ad incrementare la consapevolezza e la competenza nell'identificare e contrastare l'atto discriminatorio diretto, indiretto e multiplo e sostegno alle potenziali vittime nel segnalare l'atto discriminatorio (fondato su genere, orientamento sessuale, origine etnica, nazionalità, età, condizioni di disabilità, religione).

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi.

SOCI

Art. 5) L'Associazione e' composta dalle seguenti categorie di aderenti:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro trenta giorni.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro trenta giorni.

Sono soci onorari le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente

distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno così nominati, previo loro consenso, dal Consiglio Direttivo.

Art. 6) I soci, siano essi fondatori, ordinari, sostenitori o onorari, hanno tutti uguali diritti e doveri anche di voto. Il numero dei soci aderenti e' illimitato. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa non inferiore all'importo determinato annualmente dall' Assemblea nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dalla medesima Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

Art. 7) Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà del socio di recedere in qualunque momento senza oneri dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- omesso versamento della quota associativa annuale;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- persistente violazione degli obblighi statuari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo; avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Garanti. Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso. L'esclusione dall'associazione comporta automaticamente l'esclusione da ogni carica.

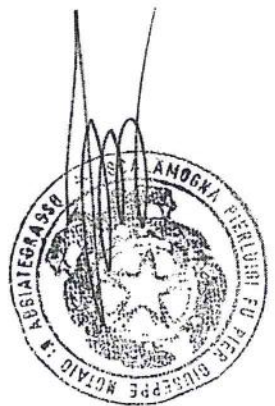
Art. 8) I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. La quota associativa a carico degli aderenti e' deliberata dall'Assemblea. Detta quota è annuale, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;



- a sottoscrivere e osservare i regolamenti specifici ove previsti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9) Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in denaro o altri beni mobili e immobili, effettuati dai Soci al momento della costituzione o istituito, anche successivamente, con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera dell'Assemblea dei Soci, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio da enti sovranazionali di qualsiasi natura e genere, dallo Stato italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche nazionali, internazionali e/o sovranazionali, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani.

Il fondo di dotazione potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea dei Soci nella misura richiesta dall'autorità pubblica di vigilanza.

Art. 10) Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai contributi degli aderenti;
- dai contributi di privati;
- dai contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- ai contributi di organismi internazionali;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 11) I fondi sono depositati presso il/gli Istituto/i di Credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria straordinaria, definita tale in base al superamento di una cifra limite stabilita dal Consiglio Direttivo, è disposta con le firme congiunte di due tra tre membri del Consiglio Direttivo nominati dallo stesso. Per le operazioni di normale operatività di cassa gli stessi sono autorizzati ad operare sul conto corrente con firma disgiunta.

ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12) Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori Legali dei Conti;

- il Collegio dei Garanti;

- il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

Art. 13) L'Assemblea degli aderenti e' costituita da tutti i soci dell'Associazione. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo ed e' di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'avviso di convocazione e' reso pubblico nella sede sociale almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione e deve contenere l'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

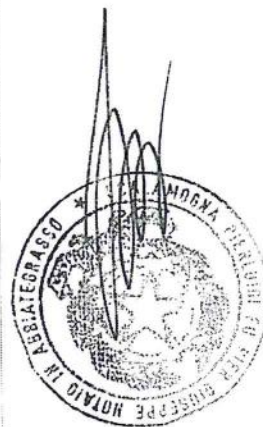
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Art. 14) L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il programma operativo, gli obiettivi da raggiungere e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- approvare la relazione delle attività svolte e il rendiconto consuntivo dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti;
- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare le proposte di modifica dello statuto;



- approvare istituzione del fondo di dotazione successiva alla costituzione;
deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono richieste le maggioranze indicate nei successivi artt. 22 e 23.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo e' eletto dall'Assemblea degli aderenti ed e' composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo. Compete al Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- determinare il programma operativo in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività o autorizzando la spesa;
- deliberare l'apertura e la cessazione di attività;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente tra i propri componenti eletti dall'Assemblea;
- nominare il Coordinatore ed il Tesoriere che possono essere scelti anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente, sentito il vicepresidente, per motivi eccezionali di necessità e di urgenza;
- in casi specifici deliberare sui poteri di firma di un membro del direttivo;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

Art. 16) Il presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea, a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e risponde, in solido con il Vicepresidente in giudizi o controversie legali;
- e' autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni e/o lasciti di ogni natura a qualsiasi titolo da privati e/o da Pubbliche Amministrazioni;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e di regola presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in casi eccezionali di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di

competenza del Consiglio Direttivo, sentito il Vicepresidente, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo che convoca il Consiglio per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente o del membro del consiglio direttivo fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.17) Il Tesoriere e' nominato dal Consiglio Direttivo. La scelta può essere fatta tra i componenti del Consiglio Direttivo, tra i membri dell'associazione o anche fra i non aderenti. Il Tesoriere ha le seguenti competenze:

- predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e delle contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 18) L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori Legali dei Conti composto da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti ha i seguenti compiti:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori legali dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'Assemblea potrà decidere di affidare la revisione contabile anche ad un solo Revisore Legale dei Conti scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Art. 19) L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

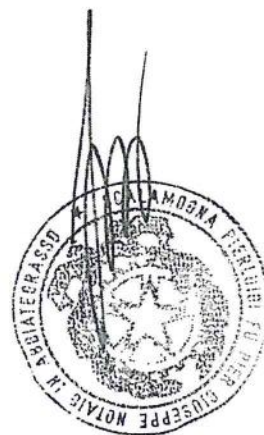
Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso dei triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Garanti:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

BILANCIO

Art. 20) L'esercizio finanziario va dal giorno primo di gennaio al trentuno di



dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario è fatto obbligo all'Associazione di redigere il bilancio di esercizio secondo la normativa contenuta nel DLgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Entro il trenta marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'Assemblea che dovrà approvarli entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli aderenti possono prendere visione del bilancio consuntivo nonché delle relazioni del Consiglio Direttivo al bilancio presso la sede dell'Associazione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell'Associazione possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione dell'Assemblea dei Soci, gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Art. 21) E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea dei Soci convocata con la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favore dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 23) Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Nel rispetto della vigente normativa in materia, ed in particolare dell'art. 5 della legge n. 266/91, i beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad un'altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME DI RINVIO

Art. 24) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 266 del 11 agosto 1991, alla Legge Regione Lombardia n. 01/08, Capo II, al DLgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e al Codice Civile.

F.to: Marco Enrico Baiardo

Pierluigi Scalamogna (Impronta Sigillo Notarile)

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, esistente nei miei atti.

Dalla mia residenza,

.....

[Handwritten signature]

